



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI

Responsabile di settore Simona MIGLIORINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15117 del 28-07-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 21905 - Data adozione: 07/11/2022

Oggetto: Attività di gestione rifiuti non pericolosi, ubicata in Via Aprilia, 5, Massa (MS) - Aggiornamento ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con Determinazione Dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara n. 3027 del 03.09.2014. Riferimento SUAP del 03.08.2021 e del 28.01.2022. Codice Pratica (54374 e 54375).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/11/2022



Signed by
**MIGLIORINI
SIMONA**
C = IT
O = Regione
Toscana

Numero interno di proposta: 2022AD024268

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Visto il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Vista la D.G.R.T. n. 1332 del 03.12.2018 "Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art.23 D.P.G.R. 13/R-2017) e tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli”;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. n. 20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e s.m.i.;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”;

Vista la Delibera C.R. 25/01/2005 n. 6 “Approvazione del Piano di tutela delle Acque”

Vista la L.R. n. 25/1998 e s.m.i. "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;

Visto il D.M. n. 350 del 21/07/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

Visto il DPGRT n. 13/R-2017 “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art. 5 della L.R. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; dell'art 76 bis della L.R n. 10/2010 (Norme in materia di VIA, AIA e AUA); dell'art 13 comma 1, lett.a della L.R. n. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'art.16 della L.R. n. 9/2010 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 14/r/2004 (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art 5 della L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa” e s.m.i.;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2019;

Vista la nota presentata in data 03.08.2021 al SUAP del Comune di Massa, acquisita con protocollo AOOGR/37209 in data 31.01.2022 dalla Regione Toscana (54374) con la quale la Ditta Camilli Marco & C. snc, con sede legale in Via Puliche, 243, Massa (MS), ha trasmesso una comunicazione

ai fini dell'adeguamento al DM 188/2020, dichiarando di rispettare quanto previsto dal D.M 188/2020 e di voler continuare ad effettuare recupero R3 con produzione di Eow, conformi alla normativa UNI EN 643/2014;

Vista l'istanza presentata in data 28.01.2022 al SUAP del Comune di Massa, acquisita con protocollo AOOGR/37254 in data 31.01.2022 dalla Regione Toscana (54375) con la quale la Ditta Camilli Marco & C. snc, con sede legale in Via Puliche, 243, Massa (MS) richiede la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara con Determinazione Dirigenziale n.3027 del 03.09.2014, Atto SUAP n. 21762 del 20.10.2014, relativamente all'attività di gestione rifiuti non pericolosi, ubicata in Via Aprilia, 5, Massa (MS);

Visto che la Ditta Camilli Marco & C. snc, nella documentazione inviata per la richiesta di modifica di AUA (prot. Regione Toscana AOOGR/37209 in data 31.01.2022), ha indicato che la stessa è dovuta al fatto che verrà aumentata la quantità in stoccaggio istantaneo dei rifiuti come sotto riportato:

- rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico – chirurgici da 2,5 ton a 12 t
- scarti di legno e sughero, imballaggi in legno da 0,25 t a 3 t;

Considerato che l'Azienda Camilli Marco & C. snc non ha indicato variazioni, relativamente allo scarico di acque meteoriche dilavanti contaminate, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in corpo idrico superficiale, rispetto a quanto autorizzato con Determinazione Dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara n.3027 del 03.09.2014, Atto SUAP n. 21762 del 20.10.2014 ;

Dato atto che l'Impresa richiede il seguente titolo abilitativo:

- modifica della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che si ritiene opportuno unificare, tramite il presente atto, il procedimento di richiesta di adeguamento al DM 188/2020, di cui al prot.AOOGR/37209 del 31.01.2022 della Regione Toscana (54374) e di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (Determinazione Dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara n.3027 del 03.09.2014, Atto SUAP n. 21762 del 20.10.2014), di cui al prot.AOOGR/37254 del 31.01.2022 della Regione Toscana(54375);

Vista la nota prot.AOOGR/92876 del 07.03.2022 con la quale è stato richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale il parere/contributo istruttorio così come definito dalla D.G.R.T. n. 1332 del 03.12.2018, sia relativamente al procedimento di richiesta di adeguamento al DM 188/2020 che relativamente alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara n.3027 del 03.09.2014;

Visto il contributo tecnico favorevole del Dipartimento A.R.P.A.T. di Massa Carrara, acquisito al protocollo AOOGR/142241 in data 05.04.2022 dalla Regione Toscana, relativo alla richiesta di adeguamento al DM 188/2020 e alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara n.3027 del 03.09.2014;

Considerato che la Regione Toscana ha inviato una nota con prot.AOOGR/178568 del 02.05.2022 con cui ha sollecitato l'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara ad inviare il contributo tecnico inerente la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, di cui all'art. 214 e seguenti e l'attestazione di iscrizione al registro di cui al comma 3 dell'art. 216;

Dato atto che con la suddetta nota (ns.prot.AOOGR/178568 del 02.05.2022) è stata anche chiesta

al Settore VIA-VAS della Regione Toscana, una valutazione circa l'applicabilità dell'art.58 della LR n. 10/2010 alle modifiche dell'impianto così come proposto;

Considerato che in data 12.05.2022, con prot.AOOGRT/194805 è stato acquisito il contributo del Settore VIA-VAS della Regione Toscana, in cui si faceva presente di ritenere che la modifica richiesta non fosse sostanziale, ai sensi dell'art.58 della LR 10/2010 e in cui si raccomandava, altresì, alla Ditta:

- di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, con riferimento alle modifiche previste;
- il rispetto dei valori limite acustici di cui al vigente PCCA nonché i valori limite per le polveri diffuse di cui al paragrafo 6, allegato 2, del vigente PRQA; il controllo di adeguatezza del sistema di gestione delle AMD, con riferimento al possibile incremento del carico di solidi sospesi;
- il rispetto della Circolare ministeriale Ambiente, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" nonché del DPCM 27/08/2021; è fatto salvo quanto previsto dalla normativa in merito alla prevenzione degli incendi;
- il rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti di autorizzazione, anche nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, Decreto n.2086/2014;

Dato atto che in data 19.10.2022 con prot.AOOGRT/398059 è stato acquisito, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, il certificato di iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs.152/06 e smi;

Visto che a seguito di una istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessate dalle modifiche nello stabilimento in oggetto, si procede ai sensi dell'art.6 del DPR n.59/13 all'aggiornamento dell'allegato relativo al certificato di iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs.152/06 e smi (Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara n.3027 del 03.09.2014) sostituendolo con l'Allegato A al presente Decreto;

Visto il Decreto della Direzione Ambiente ed Energia n.15117 del 28.07.2022;

Visto l'Ordine di Servizio n. 1/2022 adottato con nota Prot. n.316599 del 10.08.2022 e successiva proroga con Ordine di Servizio n.2/2022, adottato con nota Prot. n.369410 del 28.09.2022;

Dato atto che il presente Decreto è stato redatto sulla base delle risultanze istruttorie agli atti ed è stato verificato dalla Posizione Organizzativa competente;

DECRETA

1. di aggiornare, ai sensi dall'art. 6 del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara con Determinazione Dirigenziale n. 3027 del 03.09.2014, Atto SUAP n. 21762 del 20.10.2014, a favore della Ditta Camilli Marco & C. snc, P.IVA 00628850455, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Puliche, 243, Massa (MS), per l'attività ubicata in Via Aprilia, 5, Massa (MS);
2. di modificare l'AUA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3027 del 03.09.2014, Atto SUAP n. 21762 del 20.10.2014, sostituendo l'Allegato 1 (Allegato rifiuti) con l'Allegato A al presente decreto;
3. di dare atto che la Società Camilli Marco & C. snc dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato A (in sostituzione dell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 3027 del 03.09.2014 dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara) facente parte integrante del presente atto;

4. di prendere atto che la Società Camilli Marco & C. snc dovrà tenere conto delle sotto elencate raccomandazioni del Settore VIA-VAS della Regione Toscana, indicate nel contributo, di cui al prot.AOOGRT7194805 del 12.05.2022 della Regione Toscana:
 - aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, con riferimento alle modifiche previste;
 - il rispetto dei valori limite acustici di cui al vigente PCCA nonché i valori limite per le polveri diffuse di cui al paragrafo 6, allegato 2, del vigente PRQA; il controllo di adeguatezza del sistema di gestione delle AMD, con riferimento al possibile incremento del carico di solidi sospesi;
 - il rispetto della Circolare ministeriale Ambiente, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” nonché del DPCM 27/08/2021; è fatto salvo quanto previsto dalla normativa in merito alla prevenzione degli incendi;
 - il rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti di autorizzazione, anche nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, Decreto n.2086/2014;
5. di dare atto che il procedimento di richiesta di adeguamento al DM 188/2020, di cui al prot.AOOGRT/37209 del 31.01.2022 della Regione Toscana (54374) e di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale (Determinazione Dirigenziale dell’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara n.3027 del 03.09.2014, Atto SUAP n. 21762 del 20.10.2014), di cui al prot.AOOGRT/37254 del 31.01.2022 della Regione Toscana (54375), presentati dalla Società Camilli Marco & C. snc, confluiscono entrambi nel presente atto;
6. di dare atto che viene fatto salvo tutto quanto previsto e disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 3027 del 03.09.2014, rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, Atto SUAP n. 21762 del 20.10.2014, non in contrasto con il presente Decreto;
7. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Massa, il quale, provvederà a inviare copia dell’atto, indicando la data di notifica all’Impresa richiedente, al Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Regione Toscana, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;
8. di dare atto che ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 l’impresa dovrà comunicare preventivamente eventuali modifiche che si intendono apportare all’attività o all’impianto;
9. di stabilire che il provvedimento trasmesso dal competente SUAP dovrà essere conservato presso la sede a disposizione delle autorità di controllo;
10. di dare atto che sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all’attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;
11. di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal DPR 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi come sopra specificati e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
12. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente atto, comporterà l’adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in premessa, per i titoli abilitativi, relativi all’AUA, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.3027 del 03.09.2014, aggiornati con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato rifiuti

8c9fee4b1e78cad7a992e9c7ec0882e1ee02d1c79c82754a5542330ffc276cb9

CERTIFICAZIONE



sottoscritto elettronicamente

Signed by MARMUGI Enrico

C = IT

O = Regione Toscana



PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

SETTORE TECNICO - Servizio Ambiente

Tel. 0585 816111 - Fax 0585 816415
 provincia.massacarrara@postacert.toscana.it

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (Ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Denominazione Impresa	CAMILLI MARCO & C. S.N.C.
Sede legale	Via Puliche n. 243 Massa
Sede operativa	Via Aprilia n. 5 Massa
Numero di iscrizione	18
Quantitativo istantaneo massimo di stoccaggio complessivo	65 ton
Quantitativo massimo annuo trattato complessivo	14990 ton
Classe di iscrizione ai sensi del D.M. 350/1998	Classe 4 - Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
Diritto Annuale	258,23 €
Scadenza iscrizione	19/10/2029

Nuova iscrizione	Rinnovo	Modifica/integrazione
		X



PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

SETTORE TECNICO - Servizio Ambiente

Tel. 0585 816111 - Fax 0585 816415
provincia.massacarrara@postacert.toscana.it

Tipologie di rifiuti degli allegati al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per i quali la ditta CAMILLI MARCO & C. s.n.c. è iscritta:

Tipologia 1.1 Allegato 1 Suballegato 1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino
Provenienza	Attività produttive, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio
Codici CER	15.01.01 – 15.01.05 – 15.01.06 – 20.01.01
Codice attività di recupero	R3 - R13
Attività di recupero	b) Messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e materiali contaminati, compattamento in conformità alle specifiche (R3) indicate nel DM 05/08/98
Quantitativo massimo annuo trattato	9.000 ton
Quantitativo massimo stoccaggio istantaneo	50 tonn

Tipologia 6.1 Allegato 1, Suballegato 1	Rifiuti in plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici
Provenienza	Raccolte differenziate, selezione da RSU o RA; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione
Codici CER	20.01.04 – 15.01.02 – 19.12.04 – 20.01.39
Codice attività di recupero	R3/R13
Attività di recupero	Rifiuti da avviare ad impianti autorizzati alle attività di recupero di cui al punto 6.1.3 all. 1 sub. 1 del DM 05/02/98 e s.m.i.
Quantitativo massimo annuo trattato	3.000 ton
Quantitativo massimo stoccaggio istantaneo	12 ton



PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

SETTORE TECNICO - Servizio Ambiente

Tel. 0585 816111 - Fax 0585 816415
provincia.massacarrara@postacert.toscana.it

Tipologia 9.1 Allegato 1, Suballegato 1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
Provenienza	Industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni
Codici CER	03.01.01 – 03.01.05 – 15.01.03 – 17.02.01 – 19.12.07 – 20.01.38
Codice attività di recupero	R13
Attività di recupero	Rifiuti da avviare ad impianti autorizzati alle attività di recupero di cui al punto 9.1.3 all. 1 sub. 1 del DM 05/02/98 e s.m.i.
Quantitativo massimo annuo trattato	2.999 ton
Quantitativo massimo stoccaggio istantaneo	3 ton

Il presente certificato riepiloga i dati relativi all'attività di recupero rifiuti comunicati dalla CAMILLI MARCO & c. S.n.c., con sede legale in Via Puliche n. 243 Massa, per l'attività svolta in Via Aprilia n. 5 Massa, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006.

Il presente certificato fa comunque salve la provenienza, le caratteristiche, le modalità di recupero dei rifiuti nonché le caratteristiche, la destinazione della materia ottenuta, ed i controlli da effettuare sulla stessa, specificate per ciascuna tipologia nel D.M. 5 febbraio 1998 e nel DM 188/2020

Condizioni di esercizio:

1. La validità dell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti è condizionata all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività. La sospensione o revoca di anche un solo titolo abilitativo comporta automaticamente la sospensione dell'iscrizione al Registro e di conseguenza la sospensione dell'attività di recupero rifiuti.
2. La società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il diritto di iscrizione annuale in base alla classe di appartenenza come specificato dal D.M. 350 del 21 luglio 1998, modificato dal D.M. 186/2006, effettuando il pagamento all'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara e trasmettendo la relativa attestazione di avvenuto pagamento. Il mancato versamento dei suddetti diritti di iscrizione nei termini di legge comporta automaticamente la sospensione dell'attività di recupero fino al nuovo versamento.
3. L'iscrizione al Registro delle Imprese ha durata di 15 anni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP di competenza.



PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

SETTORE TECNICO - Servizio Ambiente

Tel. 0585 816111 - Fax 0585 816415
provincia.massacarrara@postacert.toscana.it

4. Le attività i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo dell'ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro
5. Le attività di recupero devono esser condotte nel rispetto del DM 5 febbraio 1998. In particolare la tipologia la provenienza le caratteristiche del rifiuto le attività di recupero e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti devono essere conformi a quanto previsto dal DM 05/02/98
6. Per le attività di recupero finalizzate alla produzione di MPS (materie prime secondarie) la società dovrà detenere idonea documentazione amministrativo/contabile delle MPS in uscita dalla quale sia rilevabile, per singolo movimento, la quantità e il luogo di destinazione, ai fini della verifica dell'obiettivo ed effettivo utilizzo. Si ricorda che le materie prime secondarie non destinate in modo effettivo ed obiettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione restano sottoposte al regime dei rifiuti.
7. La ditta dovrà rispettare il DM n.188 del 22/09/2002 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ai sensi dell'art. 184Ter comma 2 del D.lgs. 152 del 03/04/2006
8. La società è tenuta a rispettare le modalità di gestione dell'impianto così come comunicate. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente comunicate tramite SUAP alla Provincia di Massa Carrara, al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana e ad ARPAT.
9. La società è tenuta a rispettare i massimi quantitativi di rifiuti complessivi stoccati, trattati e movimentati nell'impianto così come comunicato e riportati nel presente certificato. I quantitativi di rifiuti stoccati movimentati e trattati per singola tipologia di rifiuti comunicati possono essere modificati previa comunicazione alla Provincia di Massa Carrara, al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana e ad ARPAT a condizione che tali modifiche non determinino un incremento dei massimi quantitativi complessivi di rifiuti stoccati, movimentati e trattati comunicati.
10. La società è tenuta a rispettare la normativa sui rifiuti con particolare riferimento ai controlli sulle caratteristiche dei rifiuti in ingresso nel proprio impianto, alla corretta attribuzione del codice CER e alla corretta classificazione di rifiuti non pericolosi nei casi di rifiuti identificati da un codice specchio.
11. Per le attività di sola messa in riserva (R13) la società è obbligata a rispettare quanto contenuto nel comma 8 art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998.
12. Di far salve le prescrizioni impartite in sede di verifica di VIA di cui al provvedimento della Provincia di massa Carrara n. 2086 del 24/06/2014
13. Al momento della cessazione definitiva dell'attività dovrà essere data attuazione al piano di chiusura dell'impianto e ripristino del sito. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività la società è tenuta a presentare alla Provincia di Massa Carrara una relazione tecnica che dimostri la corretta chiusura dell'impianto e il ripristino dell'area. Tale relazione dovrà essere presentata anche al Comune competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i

Il presente certificato è composto da n. 4 pagine